



Comuni di Bastiglia • Bomporto • Nonantola Ravarino •

STATUTO

Approvato con atti:

del Consiglio Comunale di Bastiglia	n. 8	del 19/1/2009
del Consiglio Comunale di Bomporto	n. 6	del 23/1/2009
del Consiglio Comunale di Nonantola	n. 3	del 15/1/2009
del Consiglio Comunale di Ravarino	n. 4	del 14/1/2009
del Consiglio dell'Unione	n. 3	del 7/2/2009

Entrato in vigore in data 23/4/2009

Pubblicato sul B.U.R. n. 87 del 11/5/2009

Modificato con atti:

del Consiglio dell'Unione	n. 29	del 21/9/2010
del Consiglio Comunale di Bastiglia	n. 39	del 18/10/2010
del Consiglio Comunale di Bomporto	n. 73	del 14/10/2010
del Consiglio Comunale di Nonantola	n. 141	del 30/9/2010
del Consiglio Comunale di Ravarino	n. 48	del 19/10/2010

Entrato in vigore in data 3/12/2010

Già approvato in data 15/5/2000 dai Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con rispettive deliberazioni consiliari n. 25, n. 40 e n. 37

Controllato dal CO.RE.CO. in data 17/5/2000 senza rilievi

Già modificato con atto del Consiglio dell'Unione n. 10 del 28/4/2004 del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 22 del 31/5/2004 di Bomporto n. 32 del 22/5/2004 di Ravarino n. 34 del 5/7/2004

TITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto Nonantola e Ravarino

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara".
2. La sede dell'Unione è situata a Bomporto. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
4. L'Unione, è dotata di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. In piena condivisione dei principi sanciti dall'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 e dalla legge regionale 10/2008, recante misure per il riordino territoriale, i Comuni di Nonantola, Bomporto, Bastiglia e Ravarino si costituiscono in Unione, riconoscendosi in un ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi nel rispetto dei principi di semplificazione del quadro istituzionale e di contenimento dei costi che si intendono perseguire.
2. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Modena, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'Unione si ispira al principio della pari dignità dei Comuni facenti parte di essa e a tal fine emana norme coerenti nel presente statuto e nei propri regolamenti.
2. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
3. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva l'eventuale decisione in ordine alla fusione tra i comuni che la costituiscono che è rimessa in ogni caso alla loro volontaria iniziativa.

Art. 5 - Adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. L'adesione all'Unione di altri comuni, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, è subordinata all'adeguamento del presente Statuto approvato dai Consigli dei comuni già aderenti, su proposta del Presidente dell'Unione.
2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso;
5. Lo scioglimento deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
6. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

Art. 6 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono effettuare, con le modalità previste al successivo art 7, il conferimento stabile ed integrato all'Unione delle funzioni di seguito elencate:
 - a) Personale;
 - b) Appalti di forniture beni e servizi;
 - c) Appalti di lavori pubblici;
 - d) Sistemi informatici associati e sistemi statistici;
 - e) Attività istituzionali;
 - f) Organizzazione unitaria dei servizi demografici;
 - g) Polizia municipale
 - h) Gestione manutenzione strade;
 - i) Gestione manutenzione segnaletica;
 - j) Gestione manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;
 - k) Protezione civile;
 - l) Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - m) Urbanistica: coordinamento della programmazione del territorio;
 - n) Edilizia residenziale pubblica- ufficio casa;
 - o) Funzioni culturali e ricreative;
 - p) Politiche giovanili;
 - q) Funzioni attinenti i servizi sociali e socio sanitari;
 - r) Gestione ISEE;
 - s) Servizi scolastici;
 - t) Promozione turistica e valorizzazione del territorio e dei prodotti locali;
 - u) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - v) Gestione economica e finanziaria;
 - w) Sportello unico per le attività produttive.

Art. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il concreto trasferimento delle funzioni indicate all'art. 6 si perfeziona con l'approvazione, da parte dei consigli comunali, e del Consiglio dell'Unione di convenzioni, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori.
2. La revoca delle funzioni trasferite, è deliberata dai consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
3. Con decisione univoca dei singoli Consigli comunali e dell'Unione possono essere previsti termini differenti per la revoca delle funzioni trasferite.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo 1: Organi dell'Unione

Art. 8 - Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Capo 2: Il Consiglio

Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da 23 membri, di cui 8 di minoranza; dura in carica 5 anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di elezione dei propri rappresentanti da parte dell'ultimo Consiglio Comunale, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.
2. Sono membri di diritto del Consiglio dell'Unione i Sindaci non Presidenti.
3. Ciascun Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, elegge al proprio interno a scrutinio segreto, con voto limitato a un componente, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Il Consiglio di Bastiglia elegge n. 3 membri di cui 1 di minoranza,
Il Consiglio di Bomporto elegge n. 5 membri di cui 2 di minoranza,
Il Consiglio di Nonantola elegge n. 9 membri di cui 4 di minoranza,
Il Consiglio di Ravarino elegge n. 3 membri di cui 1 di minoranza;
5. Per garantire quanto previsto al 3° comma, qualora nelle votazioni non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte del Consiglio il o i consiglieri di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti di ciascuna lista di minoranza, fino al raggiungimento del quorum assegnato per ciascun Ente.
6. La minoranza di un Consiglio Comunale può rinunciare ad un proprio rappresentante a favore della minoranza di un altro Consiglio comunale.
7. Il Consiglio dell'Unione deve essere convocato dal Presidente pro-tempore entro 30 giorni dalla elezione dei rappresentanti dell'Unione da parte dell'ultimo Consiglio Comunale;
8. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

9. Delle sedute del Consiglio dell'Unione viene data comunicazione a tutti i consiglieri comunali non facenti parte del Consiglio dell'Unione.

Art. 10 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente al Consiglio ai sensi dell'art. 14, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni a esso affidate e i rapporti, anche finanziari, tra questo e i comuni associati.
5. Il Consiglio nomina i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni.
6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 12 - Decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per un intero semestre ai lavori del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede entro 20 gg. a eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
5. La cessazione del mandato di Consigliere Comunale comporta la cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione.

Capo 3: Il Presidente e la Giunta

Art. 13 - Il Presidente

1. Presidente dell'Unione è il Sindaco di uno dei comuni partecipanti alla stessa.
2. I Sindaci si alternano a rotazione nella carica, indipendentemente dal termine della legislatura e la mantengono di norma per un anno.
3. Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 40, la rotazione viene effettuata di norma nel seguente ordine: Sindaco del Comune di Nonantola, Sindaco del Comune di Bomporto, Sindaco del Comune di Ravarino, Sindaco del Comune di Bastiglia.

Art. 14 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei comuni aderenti;
2. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare gli assessori dei Comuni aderenti, interessati agli argomenti in trattazione;
3. Nel corso della 1^a seduta del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo.

Art. 15 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti la Giunta.

Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Sindaci, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 17- La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 18- Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, fino a nuova nomina da effettuarsi nel rispetto dell'art. 13, le funzioni di Presidente vengono esperite dal Vice Presidente

Art. 19 - Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2.
3. La gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti ed ai responsabili di servizio, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo.

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in Settori funzionali, sottordinati ai quali si hanno gli uffici e i servizi. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi assegnati sono inoltre istituite Aree funzionali, ispirate a criteri di flessibilità.

Le aree funzionali sono costituite da più servizi, tra i quali si individuano elementi di sistematica interrelazione funzionale, ovvero di complementarità o affinità di tematiche, tali da comportare la definizione di politiche unitarie, nonché di coordinamento e di raccordo nella formulazione dei programmi e nella collocazione delle risorse.

4. La Giunta, su proposta del Segretario e/o del Direttore Generale, approva l'articolazione delle aree funzionali, in relazione al programma e per la durata del mandato amministrativo.
5. L'Unione prevede quale forma organizzativa ottimale l'istituzione di Servizi unici.
6. Gli incarichi di Responsabile di Area funzionale o di Servizio possono essere conferiti a coloro che ricoprono, nell'ambito della struttura o delle strutture comunali, un profilo apicale, a coloro che sono assunti, in qualità di dirigenti o funzionari dell'area direttiva, o istruttori direttivi, anche ai sensi dell'art. 110 del T.U. n. 267/00, mediante selezione o secondo criteri, preventivamente definiti, che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività di direzione del posto da ricoprire.
7. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i criteri di organizzazione strutturale dell'ente, nonché le modalità di conferimento degli incarichi di Responsabile di Area e/o di Servizio.

Art. 21 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 22 - Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente di norma tra i Segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Sindaco nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario, esso viene sostituito previo provvedimento del Presidente, da uno dei Segretari dei Comuni aderenti o da un soggetto in possesso degli stessi titoli e requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale individuato, quale vicesegretario, tra i responsabili apicali dei servizi dell'ente.

Art. 23 - Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore e procedere alla sua nomina attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale, i rapporti con il Segretario dell'Unione e i responsabili dei servizi.
3. Il Presidente può conferire la funzione di Direttore al Segretario dell'Unione.

Art. 24 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i comuni interessati, le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 25 - Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 26 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

TITOLO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 27 - Il Difensore civico dell'Unione

1. L'Ufficio unico del Difensore civico viene istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti, delle istituzioni, aziende, società partecipate ed enti dipendenti, consorzi ed attività convenzionate ai quali l'Unione e i Comuni convenzionati partecipano, nonché per l'espletamento dei controlli eventuali sulle deliberazioni delle giunte e dei Consigli ai sensi della normativa vigente.
2. Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e in piena libertà e indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dalle altre norme secondarie emanate dall'Unione e dai Comuni aderenti, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e del buon andamento dell'amministrazione.
3. Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso. In particolare, al Difensore civico, senza limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
4. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione dell'Unione e/o dei Comuni aderenti, gli Enti e le Aziende dipendenti e gli Uffici periferici dello Stato.
5. Il Difensore civico interviene, su richiesta di chi vi ha interesse, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento dell'azione amministrativa.
6. Possono chiedere l'intervento del Difensore civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti, i cittadini residenti che abbiano compiuto i 15 anni di età; i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la loro attività di lavoro o di

studio, compresi gli stranieri e gli apolidi; gli Enti, pubblici o privati, le Associazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio dell'Unione; i soggetti che, comunque, abbiano in corso un procedimento presso gli uffici dei Comuni aderenti o dell'Unione medesima, degli Enti e Aziende dipendenti o controllati.

7. I soggetti di cui al precedente comma possono rivolgersi al difensore civico mediante istanza in carta semplice. Nella richiesta devono dichiarare sotto la propria responsabilità e, pena la decadenza dell'istanza stessa, di non avere presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di Giustizia, secondo le modalità contenute nei vigenti regolamenti sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
8. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica, per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento del suo mandato; nonché alle norme vigenti sulla riservatezza.
9. Rientra, altresì, nelle funzioni del Difensore civico l'esercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli.

Articolo - 28 Requisiti per l'elezione

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che, per qualificazione professionale e/o per provata esperienza amministrativa, diano, oltre che ampia garanzia di indipendenza, obiettività e imparzialità, dimostrazione di competenza a svolgere l'incarico. A tal fine, i candidati dovranno essere in possesso della laurea in giurisprudenza nonché di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo, documentata nel curriculum vitae, nel quale dovranno essere indicati se posseduti:
 - l'attività svolta;
 - i corsi di perfezionamento e aggiornamento effettuati in materia giuridico-amministrativa;
 - gli incarichi di particolare rilievo;
 - i particolari riconoscimenti;
 - le docenze;
 - le pubblicazioni in materia giuridico-amministrativa;
2. Il Difensore civico potrà essere scelto anche tra persone collocate a riposo.

Articolo 29 - Formazione delle liste dei candidati, modalità di elezione e durata in carica

1. Le candidature dell'ufficio di Difensore civico vanno presentate al Presidente dell'Unione, incaricato di attivare le procedure per l'elezione.
2. L'avviso per la formazione delle liste dei candidati deve essere reso pubblico ai cittadini almeno trenta giorni prima dell'avvio del procedimento di elezione del Difensore civico. In questo tempo i cittadini possono presentare le candidature al Presidente dell'Unione.

Articolo 30 - Relazione annuale

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti, una relazione sulla propria attività dell'anno precedente di lavoro con le considerazioni e i suggerimenti che riterrà opportuni. Alla relazione dovrà essere allegato un resoconto dettagliato delle pratiche evase e dei controlli di legittimità attivati sugli atti dei singoli enti convenzionati, in modo tale da consentire la corretta ripartizione delle spese secondo quanto stabilito dalla convenzione di trasferimento della funzione. Copia di tale relazione, corredata dell'allegato resoconto, è inviata al Consiglio dell'Unione per la discussione in seduta pubblica e trasmessa alle Commissioni consiliari competenti dei Comuni aderenti affinché ne abbiano conoscenza.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare al Presidente/Sindaco, in qualsiasi momento, particolari relazioni o segnalazioni.

Articolo 31 - Competenze economiche

1. Al Difensore civico, per la sua opera, è corrisposto un gettone di presenza per ogni presenza di almeno due ore mensili nei diversi Comuni, in orari di maggiore affluenza di pubblico.
2. Al Difensore civico è garantito lo stesso trattamento di missione dei membri della Giunta dell'Unione qualora, per compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 32 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione presenta richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associate.

Art. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Analoga procedura viene seguita per l'approvazione del Conto consuntivo.

Art. 34 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. In attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità, viene applicato il regolamento del comune di Bomporto
2. L'Unione si dota di un efficace sistema di rendicontazione dell'attività svolta e sull'impiego delle risorse assegnate mediante idonee forme di controllo di gestione nel rispetto dei principi sanciti all'art. 3, 3° comma, del presente statuto

Art. 35 - Controllo di gestione

1. L'Unione dei Comuni adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione e della qualità dei servizi erogati vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

Art. 36 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 37 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo 1: Norme transitorie

Art. 38 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari possono essere adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Bomporto.

Capo 2: Norme finali

Art. 39 - Proposta di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei presenti, sono inviate ai Consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione, con le modalità e le procedure previste al successivo art. 40.

Art. 40 - Norme transitorie e finali

1. Al fine di garantire la piena operatività dell'Unione Comuni del Sorbara già costituita dai Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino, il Presidente dell'Unione già in carica, al momento dell'approvazione del presente Statuto, rimane in carica fino al termine del proprio mandato elettorale e sarà sostituito quale primo presidente dell'Unione Comuni del Sorbara costituita dai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, dal Sindaco pro-tempore del Comune di Nonantola. A seguire troverà applicazione quanto previsto dall'art 13.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, i singoli consigli comunali provvedono alla elezione dei rispettivi membri, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'art.6 del D.Lgs. 267/2000. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
4. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all'albo pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.